

22 marzo 2021 Categorie: **Accertamento e riscossione > Varie – Finanziaria > Covid - 19**

Il tema irrisolto della riscossione: davvero poco dal DL Sostegni

Autore: Paolo Iaccarino

Arrivata con tre settimane di ritardo il decreto Sostegni prevede l'attesa proroga della riscossione. Quella che sarebbe dovuta essere una norma strettamente legata all'evolversi dello stato di emergenza, secondo un meccanismo di adeguamento automatico all'entità e durata delle restrizioni, è stata oggetto, al contrario, di numerosi ritocchi, alcuni dei quali tardivi. Dall'entrata in vigore ad oggi, infatti, l'articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ha subito ben undici modifiche, dodici considerando il Decreto Sostegni. □

In linea con le bozze in circolazione il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri prevede uno slittamento dei termini previsti per la sospensione dei versamenti affidati all'agente della riscossione. In particolare, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, resteranno sospesi fino al 30 aprile 2021 i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi. Secondo l'originaria formulazione della norma i versamenti oggetto di sospensione, affinché siano considerati tempestivi, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto il 31 maggio 2021 costituisce il termine ultimo per recuperare i versamenti temporaneamente rimasti sospesi. □

Inoltre il DL Sostegni, facendo seguito al comunicato stampa di inizio mese, introduce il differimento dei termini di versamento delle rate in scadenza nel 2020 e di quelle da corrispondersi il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021 relative alle procedure di definizione agevolata della rottamazione-ter (articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e del saldo e stralcio (articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Anche in questo caso i versamenti, oggetto di una proroga postuma, saranno considerati tempestivi e non determineranno l'inefficacia delle rispettive disposizioni agevolative se effettuati entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020, ovvero entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nel periodo 2021 oggetto di differimento. □

Ben al di sotto delle aspettative e senza che abbia un senso compiuto, invece, quanto previsto in tema di definizione dei ruoli. L'annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000,00 € previsto dall'articolo 4 comma 4 del Decreto non è un condono, né una misura di conforto per l'economia. Evidentemente frutto di un compromesso politico, il Decreto Sostegni prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000,00 € (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018). L'annullamento, tuttavia, sarà possibile solo per le

persone fisiche che abbiano percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00 € ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, sempre nello stesso periodo d'imposta, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. In attesa di conoscere il contenuto del decreto ministeriale che disporrà le modalità operative dell'annullamento, che sarà automatico e gestito interamente dall'Amministrazione Finanziaria, la riscossione di tutti i debiti potenzialmente interessati dalla sospensione, in quanto di importo residuo fino a 5.000 euro per singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, saranno sospesi, come i loro rispettivi termini di prescrizione.□

Dopo la lettura della norma non possono che avanzarsi delle critiche. L'estensione della sospensione dei termini di versamento si è rivelata per l'ennesima volta tardiva, nonché iniqua. Oltre al danno di non conoscere per tempo il proprio destino, la beffa per il contribuente di aver comunque subito l'attività esecutiva nel ponte temporale che va dal primo marzo 2021 alla prossima entrata in vigore del Decreto. Nonostante la proroga, infatti, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo scoperto, nonché acquisiti i versamenti eseguiti dal contribuente per sorte capitale, sanzioni ed interessi di mora. Dall'altro punto di vista la limitazione dell'annullamento dei debiti ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ha il solo scopo di svuotare l'archivio dell'Amministrazione Finanziaria dai ruoli divenuti ormai inesigibili. Pensandoci bene, infatti, le iscrizioni a ruolo nel decennio considerato si riferiscono mediamente a violazioni di 2 anni precedenti, ovvero debiti riconducibili al periodo 1998-2008. Se non già prescritti, ove fosse stato possibile i debiti del periodo considerato sarebbero stati sicuramente già pagati dal contribuente. La rateazione ordinaria, nella migliore delle ipotesi, è composta da 72 rate ed il debito, qualora fosse stato rateizzato, sarebbe stato già assolto, ben prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.□

Le attese sono state irrimediabilmente deluse. L'esecutivo continua a nascondere la testa sotto la sabbia rispetto ad una bomba la cui deflagrazione è stata solo rimandata. L'estensione della sospensione della riscossione ha quale unico effetto quello di far accumulare versamenti che non sarà possibile assolvere in condizioni ordinarie. In un contesto di fragilità economica, anche quando la pandemia sarà passata, il tessuto produttivo, in larga parte, non sarà in grado di adempiere a vecchi e nuovi impegni. Senza una seria e tempestiva riforma della riscossione che consenta ai volenterosi di assolvere ai propri debiti, attendiamoci una stagione di procedure irrisolte dalla quale nessuno ci salverà.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it